

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI
SENSI DEL D.LGS 231/2001**

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Indice delle Revisioni della Procedura

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE PRINCIPALI MODIFICHE
/	23.05.2024	Prima Emissione.
1	08.07.2026	Revisione

La presente procedura ha decorrenza dalla data di emissione e ha validità a tempo indeterminato, salvo emissione di integrazioni o procedure sostitutive.

Il Process Owner è responsabile dell'aggiornamento periodico della procedura, della diffusione ai Destinatari e della conservazione della versione vigente.

INTRODUZIONE

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuante la Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, è stato modificato l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 (come coordinato con la disciplina whistleblowing).

Il nuovo comma 2-*bis*¹, relativo ai requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione, dispone che questi ultimi prevedano:

- i. canali di segnalazione interna che, a tutela dell'integrità dell'ente, consentono ai Destinatari (come di seguito definiti) dei predetti modelli di effettuare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello"), fondate su elementi di fatto che siano "*precisi e concordanti*", di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- ii. divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione (come di seguito definita);
- iii. sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante

Tali canali, tra cui almeno un canale di tipo informatico, debbono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Ai fini del Modello di Derthona Basket S.s.r.l. (di seguito "Derthona" o "Società"), per *whistleblowing* si intende qualsiasi comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto Violazioni, come definite nel successivo paragrafo "Campo di applicazione" (di seguito, "Segnalazione").

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette una Segnalazione all'Organismo di Vigilanza (nella sua funzione di gestore delle Segnalazioni; in caso di Organismo collegiale, il suo Presidente), fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. È vietata

¹ I commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, richiamati nelle precedenti versioni della presente procedura, risultano abrogati dal d.lgs. 24/2023.

qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

SCOPO DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi, gestione e conservazione delle Segnalazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, attuante la Direttiva EU n. 2019/1937 (di seguito anche la "normativa"), che incentiva, tutela e incoraggia i Destinatari a segnalare internamente eventuali condotte illecite, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, violazioni del Modello, presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che potrebbero ledere l'interesse pubblico o l'integrità del Derthona, di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo

DESTINATARI

La presente procedura si applica a tutti i Destinatari del Modello e, in particolare, a:

- lavoratori subordinati e autonomi, ivi compresi dipendenti in periodo di prova;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- liberi professionisti e collaboratori;
- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e dell'Organismo di Vigilanza;
- partner, fornitori di beni e servizi e consulenti;

nonché soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla normativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Devono costituire oggetto di Segnalazione comportamenti, atti, violazioni od omissioni commessi o non ancora compiuti, ma che, sulla base di fondati e circostanziati sospetti, si ritiene possano essere commessi, relativi a:

- condotte illecite aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del Codice Etico delle procedure adottate dalla Società, nonché di qualsiasi normativa interna adottata o recepita dal Derthona;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'allegato al d.lgs. 24/2023 o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea,

tutto quanto sopra elencato anche, di seguito, le "Violazioni".

Sono escluse dal perimetro di applicazione della presente procedura, indi per cui la disciplina di protezione dei segnalanti di cui al d.lgs 24/2023 non trova applicazione per:

- i. le segnalazioni inerenti a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione del Codice etico e/o di procedure interne
- ii. segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/193725;
- iii. segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

ITER PROCEDURALE PER LA SEGNALAZIONE

Il Derthona ha istituito, sentite anche le organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale (ovvero SLC-CGIL, Fisascat-CISL, UILFPC), un canale interno, con tre modalità, alternative e autonome tra loro, per la trasmissione delle Segnalazioni:

- una piattaforma informatica per la ricezione delle Segnalazioni scritte e, se del caso, documenti allegati, utilizzabile attraverso il seguente link: <https://whistlesblow.it/c/derthona-basket-societa-sportiva-a-responsabilita-limitata/1>. La piattaforma guida il segnalante attraverso un percorso di compilazione con domande e campi specifici, assicurando che la segnalazione sia il più possibile circostanziata. Al termine dell'invio, il sistema genera un codice identificativo univoco (c.d. "key code") che il segnalante deve conservare con la massima cura. Questo codice è l'unico strumento che permette al segnalante di accedere nuovamente alla propria segnalazione per monitorarne lo stato di avanzamento, dialogare in modo sicuro e anonimo con il gestore (l'Organismo di Vigilanza) e ricevere il riscontro finale. L'utilizzo di questo sistema, basato su protocolli di crittografia, è da considerarsi preferenziale in quanto garantisce la

riservatezza dell'identità del segnalante, che non viene tracciata o registrata dal sistema stesso, e la confidenzialità della Segnalazione. In caso di smarrimento del "key code", non sarà più possibile accedere alla segnalazione, a ulteriore garanzia della sua sicurezza e non tracciabilità;

- l'invio di una comunicazione a mezzo posta raccomandata a/r con l'indicazione "*riservata e confidenziale*", indirizzata presso la Società in Strada Comunale Bosco snc, 15057 Tortona (AL), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.
- un incontro diretto – in videoconferenza o telefonicamente – con l'Organismo di Vigilanza, nella sua funzione di gestore delle Segnalazioni (in caso di Organismo collegiale, il suo Presidente). La richiesta di incontro diretto deve essere formulata utilizzando uno dei due canali sopra indicati.

Le modalità per effettuare una Segnalazione vengono rese chiare, visibili e facilmente accessibili a tutti i Destinatari, compreso chi non frequenta i luoghi di lavoro, mediante pubblicazione della presente procedura sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.derthonabasket.it/whistleblowing> e mediante specifiche istruzioni consultabili sulla piattaforma informatica (in caso di Segnalazione effettuate tramite tale modalità).

Qualora la Segnalazione fosse indirizzata ad altri soggetti, questi ultimi hanno l'obbligo di trasmettere la Segnalazione medesima all'Organismo di Vigilanza, con immediatezza e in via esclusiva, e comunque entro sette giorni dal suo ricevimento, completa di tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia e astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento, fermo restando il vincolo alla riservatezza.

La mancata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di una Segnalazione erroneamente ricevuta costituisce una violazione della presente procedura, con l'applicazione, in caso di dolo o colpa grave, delle conseguenti sanzioni disciplinari.

È fondamentale, affinché se ne possa dare adeguato seguito, che la Segnalazione sia effettuata in buona fede e sia adeguatamente circostanziata. In particolare la Segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- chiara descrizione dell'oggetto della Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi o si sospetta saranno commessi atti, violazioni od omissioni;
- informazioni relative ai segnalati e a eventuali altri soggetti coinvolti (a titolo meramente esemplificativo: dati identificativi, funzione o ruolo ricoperto, area di appartenenza);
- recapito tramite cui poter essere ricontattato (qualora il segnalante optasse per una modalità di comunicazione diversa dalla piattaforma su indicata e di non effettuare la Segnalazione in forma anonima).

Il segnalante, inoltre, potrà fornire:

- informazioni relative alle proprie generalità. Si ricorda, infatti, che è sempre consentita la segnalazione anonima, purché sia adeguatamente circostanziata;
- indicazione di eventuali altri soggetti coinvolti nei fatti oggetto di segnalazione, in grado di fornire elementi utili. Si ricorda che la normativa estende le tutele previste per il segnalante anche a soggetti terzi;
- documentazione utile a confermare la fondatezza della Segnalazione;
- ogni altra informazione che possa aiutare a circostanziare meglio la Segnalazione.

Per le segnalazioni effettuate tramite la piattaforma informatica, il sistema guiderà l'utente nella compilazione dei campi necessari, rendendo non necessario l'utilizzo del modulo cartaceo di cui all'Allegato A, che rimane valido per le segnalazioni a mezzo posta.

RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il compito di gestire le segnalazioni è affidato all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche il "soggetto esterno deputato alla ricezione delle segnalazioni"), a tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e dalle persone comunque menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il soggetto esterno deputato alla ricezione delle segnalazioni è tenuto a non svelare l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può

evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a nessuno, né interno al Derthona né esterno, senza il consenso espresso della stessa persona segnalata.

Entro sette giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, il soggetto esterno deputato alla ricezione delle segnalazioni rilascia al segnalante un avviso di ricevimento.

In particolare il soggetto esterno deputato alla ricezione delle segnalazioni è tenuto ad effettuare una prima valutazione di ammissibilità delle stesse, volta ad escludere:

- la manifesta insussistenza dei presupposti previsti dalla normativa (a titolo esemplificativo: segnalazione effettuata da un soggetto non legittimato e/o non riconducibile al perimetro definito dal d.lgs. 24/2023);
- la manifesta insussistenza degli elementi essenziali della Segnalazione;
- Segnalazioni dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- Segnalazioni inerenti a rivendicazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, senza alcun collegamento diretto e/o indiretto agli interessi del Derthona.

Ove lo ritenga utile e opportuno, prima di esprimere la propria valutazione in ordine all'ammissibilità della Segnalazione, il soggetto esterno deputato alla ricezione delle segnalazioni, può richiedere al segnalante chiarimenti e/o informazioni aggiuntive.

Laddove la Segnalazione:

- non sia ammissibile, il soggetto deputato alla ricezione delle segnalazioni archivia la segnalazione, dando informativa al segnalante e all'Amministratore Delegato;
- sia ammissibile, essendo adeguatamente circostanziata, il soggetto deputato alla ricezione delle segnalazioni può discrezionalmente condividere con l'Amministratore Delegato le informazioni relative all'oggetto della segnalazione, entro sette giorni dalla data di ricezione, avendo cura di non trasmettere, in questa fase, i dati identificativi del segnalante.

Nell'ipotesi in cui la Segnalazione dovesse avere ad oggetto l'Organismo di Vigilanza si rimanda a quanto disciplinato successivamente.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

L'Organismo di Vigilanza valuta la segnalazione e, ove necessario, può:

- richiedere ulteriori informazioni al segnalante;
- avvalersi del supporto di consulenti esterni e/o di funzioni interne, nei limiti di quanto previsto dalla normativa.

In questa fase, previo consenso del segnalante e se ritenuto necessario, l'Organismo di Vigilanza può incontrare il segnalante, o comunque interloquire con quest'ultimo tramite la piattaforma di segnalazione, al fine di acquisire maggiori informazioni utili.

Al termine delle attività istruttorie e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di ricezione della Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza informa il segnalante circa gli esiti delle verifiche condotte, indicando se la segnalazione sia stata ritenuta infondata e quindi archiviata, ovvero se la medesima sia risultata fondata.

Laddove la Segnalazione sia ritenuta:

- infondata, l'Organismo di Vigilanza provvede all'archiviazione e informa il Consiglio di Amministrazione in occasione delle periodiche relazioni in merito alle attività svolte;
- fondata, l'Organismo di Vigilanza predispone una nota in merito alle attività svolte e informa tempestivamente l'Amministratore Delegato, ovvero le Autorità preposte, in relazione ai profili di illiceità riscontrati.

L'Amministratore Delegato, quale datore di lavoro, valuta la tipologia di sanzione da comminare tra quelle previste dal Sistema sanzionatorio adottato dal Derthona.

Ove la Segnalazione dovesse riguardare due o più membri del Consiglio di Amministrazione, la nota deve essere condivisa unicamente con l'Amministratore Delegato o, in caso in cui la Segnalazione riguardi quest'ultimo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che riferiranno all'Assemblea dei Soci circa la decisione assunta.

ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL SISTEMA SANZIONATORIO

L'Amministratore Delegato, in qualità di datore di lavoro, attiva il Sistema sanzionatorio, valutando quale tipologia di sanzione comminare ai soggetti che hanno commesso Violazioni accertate a seguito della Segnalazione.

La sanzione, che deve avvenire in linea con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica applicabile, potrà essere graduata in funzione della gravità.

Nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle Violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile.

LA SEGNALEZIONE ESTERNA

Canali di segnalazione esterna

Le segnalazioni esterne sono gestite dall'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito anche "ANAC") garantendo, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalata, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica predisposta dall'ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.

Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna.

Il segnalante può effettuare una Segnalazione esterna se, al momento della presentazione della segnalazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ha già effettuato una segnalazione interna nel rispetto delle modalità indicate nella presente procedura e la stessa non ha avuto seguito all'esito del termine dei tre mesi sopra menzionati;

- ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il d.lgs. 24/2023 riconosce altresì il diritto del segnalante di effettuare direttamente la segnalazione esterna qualora non fosse operativo o conforme il canale di segnalazione interna qui descritto.

TUTELE

TUTELA A FAVORE DEL SEGNALANTE

Si premette che le tutele previste dal presente paragrafo si riferiscono esclusivamente a Segnalazioni effettuate dal segnalante in buona fede; sono infatti escluse dall'ambito di tutela le segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l'unico scopo di danneggiare il segnalato.

Si ricorda, inoltre, che, nei casi di dolo o colpa grave, laddove sia accertata una responsabilità a carico del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione, è prevista l'applicazione delle misure previste dal Sistema sanzionatorio adottato da Derthona. nel rispetto del CCNL di riferimento.

Divieto di atti ritorsivi

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria Segnalazione.

Tali tutele si estendono anche a:

- soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operando nel medesimo contesto lavorativo (c.d. "facilitatori");
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimo con cui condividono un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali quest'ultimo lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Chiunque ritenga di aver subito ritorsioni e/o discriminazioni, a causa della segnalazione di illeciti effettuata, può denunciare all'ANAC tali misure ritorsive. In ogni caso, le misure ritorsive o discriminatorie che violino l'art. 17 del d.lgs. 24/2023 sono nulle e i soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore. Si ricorda inoltre che si presume che eventuali misure ritorsive poste in essere nei confronti del segnalante siano state adottate per ragioni connesse alla Segnalazione e, dunque, l'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla stessa è a carico del soggetto che le ha poste in essere.

Infine si segnala che è istituito presso ANAC l'elenco degli enti che forniscono ai segnalanti misure di sostegno, ovvero informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Riservatezza

I canali di segnalazione assicurano la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato, degli eventuali facilitatori e degli altri soggetti menzionati nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa allegata. Garante di tale riservatezza è, altresì, il soggetto deputato alla ricezione della segnalazione, il quale può rivelare l'identità del segnalante solo una volta avviate le attività istruttorie, previo consenso di quest'ultimo e se espressamente richiesto.

Laddove la Segnalazione dia luogo a una contestazione disciplinare, l'identità del segnalante:

- non può essere rivelata se l'addebito disciplinare risulta essere fondato su accertamenti ulteriori e distinti rispetto alla segnalazione stessa;
- può essere rivelata, previo consenso del segnalante stesso, qualora la conoscenza dell'identità di quest'ultimo sia indispensabile per garantire il diritto di difesa del segnalato. In tal caso, il segnalante deve essere informato in merito alle ragioni per cui si rende necessaria la rivelazione dei dati riservati circa la propria identità, al fine di acquisirne il consenso scritto, precisando che, in caso contrario, la segnalazione non potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare.

L'identità del facilitatore e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del segnalante.

TUTELA A FAVORE DEL SEGNALATO

Il segnalato, che venga informato di una Segnalazione di illecito a suo carico e che ritenga la medesima infondata, mendace, calunniosa o diffamatoria, può chiedere di conoscere l'identità del segnalante, ai fini di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR) e di cui al d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, nonché ai sensi della specifica informativa consultabile sulla piattaforma informativa, che si intende integralmente richiamata nel presente documento.

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a custodire e conservare i documenti e le informazioni in modo da garantire la dovuta riservatezza ed integrità, attraverso l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza fisica o informatica a seconda delle modalità di trattamento.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate a cura dell'Organismo di Vigilanza, per quanto di propria competenza, per il tempo necessario al trattamento della stessa e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del segnalato o del segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione) e 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 51 del 2018.

ALLEGATO A

SCHEMA SEGNALAZIONE

[Luogo e data]

Segnalazione

Descrizione evento che dà origine alla Segnalazione:

Indicazione del/i soggetto/i responsabili dell'evento che ha dato origine alla Segnalazione:

Area di operatività del soggetto segnalante:

Descrizione delle circostanze in occasione delle quali il segnalante ha avuto conoscenza dei fatti poste a fondamento della Segnalazione:

NOTA: alla Segnalazione dovrà, allorquando disponibile, essere allegata tutta la documentazione di supporto necessaria a consentire un'adeguata attività di verifica da parte dell'O.d.V. e/o dei vertici aziendali.

FIRMA

[non obbligatoria]